ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax0874 /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 469 **Campobasso, 17.11.2021.**
Circolare n. 30/2021

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

PROTOCOLLO CON FEDERFARMA MOLISE RECANTE DISPOSIZIONI PER IL COINVOLGIMENTO DEI FARMACISTI NELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLENZALE – STAGIONE 2021/2022

Questo Ordine, nel far seguito e riferimento alla circolare diramata dalla Federfarma Molise con prot. N. 325/2021 dell'11 novembre 2021 che si allega in copia, comunica che tutti i farmacisti che sono in possesso dell'attestato di partecipazione al corso FAD organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità sulla somministrazione dei vaccini antinfluenzali correlata alla pratica di inoculazione devono inviare la relativa documentazione all'indirizzo e-mail: ordine.farmacisti.cb@gmail.com.
L'Ordine conserverà tali documenti nel proprio archivio digitale.
Per ogni dettaglio sulla fornitura dei vaccini antinfluenzali, sulle sedi e locali, sul trattamento economico nonché sul target di popolazione da vaccinare si prega di prendere attenta visione della circolare diramata dalla Federfarma Molise.

TAMPONI RAPIDI E ORARI DI APERTURA DELLE FARMACIE

Questo Ordine, constatato che gli assistiti non vaccinati sprovvisti di *Green Pass*, hanno l'obbligo di effettuare i tamponi al fine di contenere i contagi, e considerato, che i medesimi hanno la necessità di ricorrere ai tamponi rapidi in orari difformi dall'apertura delle farmacie o dei servizi sanitari, presenti sul territorio, divulga copia dell' Accordo Quadro diramato dal Ministero della Salute di concerto con il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite ai sensi dell'articolo 5 del Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105, con il quale viene fissato che tutte le farmacie pubbliche e private sul territorio nazionale, così come indicato dalla legge sulla concorrenza (Ddl n. 2085-B), possono effettuare i

tamponi antigenici oltre che negli orari di servizio anche nelle giornate di chiusura, altresì a soggetti che non siano preventivamente prenotati.
La Farmacia deve dare preventiva comunicazione all'autorità sanitaria e all'Ordine dei Farmacisti e avvisare la clientela mediante cartelli affissi all'esterno del proprio esercizio.
Resta inteso che la Farmacia che effettua i tamponi al di fuori degli orari stabiliti di apertura e chiusura della farmacia deve esclusivamente eseguire i tamponi e non altro.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

Allegato 1

PROTOCOLLO CON FEDERFARMA MOLISE RECANTE *"DISPOSIZIONI PER IL COINVOLGIMENTO DEI FARMACISTI NELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE – STAGIONE 2021/2022".*

PRESO ATTO:

- della circolare prot. n. 14614 del Ministero della salute dell'8 aprile 2021, recante "*Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2021-2022*", che raccomanda di "*anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione*";
- della Circolare del Ministero della Salute n. 44591 del 02.10.2021, che raccomanda la vaccinazione antinfluenzale stagionale anche per le categorie target eleggibili, allo stesso tempo, per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, in modo da poter anche programmare la somministrazione dei due vaccini nella medesima seduta, nel rispetto delle norme di buona pratica vaccinale;

VISTO l'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 che dispone: "*Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute..... definisce, tramite apposito protocollo d'intesa..... le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.*"

RICHIAMATO il Protocollo d'intesa siglato il 21.10.2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, FEDERFARMA e ASSOFARM per definire la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione nazionale antinfluenzale per la stagione 2021/2022;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*";

VISTO il D.lgs. 502 del 30 dicembre 1992: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L.23 ottobre 1992, n. 421*" e ss.mm.ii;

DATO ATTO chele Farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante "*Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*" e che le stesse propongono al cittadino l'adesione ai servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione;

PRESO ATTO che il farmacista - quale professionista sanitario a norma del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258 - risulta abilitato all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali antinfluenzali a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art.5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,

RILEVATO che con l'aumentare della disponibilità dei vaccini sarà possibile estendere la copertura vaccinale della popolazione e, che a tal fine, risulta importante il coinvolgimento attivo degli iscritti all'Albo dei Farmacisti presso gli Ordini territoriali dei Farmacisti della provincia di Campobasso e di Isernia per procedere alla vaccinazione della popolazione italiana nel più breve tempo possibile ed evitare una probabile co-circolazione del virus Sars-CoV-2 e del virus influenzale;

TENUTO CONTO che il coinvolgimento degli iscritti all'Albo dei Farmacisti presso gli Ordini territoriali dei Farmacisti della provincia di Campobasso e di Isernia nella campagna vaccinale antinfluenzale avviene su adesione volontaria e non obbligatoria;

SI CONDIVIDE QUANTO SEGUE

Per il periodo della campagna vaccinale antinfluenzale, riferita alla stagione 2021/2022, si prevede quanto segue:

1. Modalità operative per il coinvolgimento delle farmacie

Le farmacie territoriali partecipano alla somministrazione del vaccino antinfluenzale, su base volontaria, presso i propri locali inseriti nella rete dei punti di vaccinazione. Tale opportunità è estesa a tutti i Farmacisti che, oltre al proprio incarico, intendono aderire alla campagna vaccinale e che abbiano conseguito l'idoneo attestato per il corso FAD organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità.

L'A.S.Re.M., acquisita la disponibilità dei Farmacisti a vaccinare presso i locali delle proprie Farmacie - mediante la sottoscrizione del relativo modulo di adesione di cui all'allegato 1 del protocollo nazionale -, concorderà con essi le modalità e le tempistiche della campagna vaccinale, come da Circolare ministeriale 14614 del 08.04.2021, sempre in considerazione dell'approvvigionamento dei vaccini.

I Farmacisti, pertanto, possono operare secondo le modalità operative concordate, nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e di tutela degli operatori e dei pazienti, coerentemente con le raccomandazioni contenute nella Circolare ministeriale n. 14614/2021 e nelle Linee Guida adottate a livello centrale.

I Farmacisti somministreranno il vaccino antinfluenzale in relazione alla fascia di età, alle patologie, alle situazioni di cronicità previste dalla Circolare del Ministero della Salute n. 14614 del 08.04.2021 "*Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2021-2022*", alla effettiva disponibilità di vaccini, nonché alle modalità logistiche/organizzative per la conservazione e la somministrazione del farmaco.

Le liste dei pazienti da vaccinare sono organizzate in base ai requisiti della *popolazione bersaglio* definiti nelle Raccomandazioni ministeriali e adottate a livello regionale per l'attuazione della Campagna di vaccinazione antinfluenzale - stagione 2021/2022.
Le attività di prenotazione e di inoculazione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, secondo una precisa programmazione previamente definita dalle autorità sanitarie competenti, seguendo i correlati criteri di priorità sopra richiamati.

1.a) Sedi e locali

Il vaccino è somministrato nelle farmacie convenzionate, secondo le disposizioni contenute nel presente Protocollo e secondo le raccomandazioni ministeriali, ed eventualmente nei centri di vaccinazione regionali,

richiamando la delibera del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 831 del 13 luglio 2021 con la quale si prende atto della disponibilità dei farmacisti di poter vaccinare anche nei punti vaccinali messi a disposizione dalla A.S.Re.M.
L'esecuzione delle sedute vaccinali e il connesso iter tecnico-amministrativo saranno organizzate con particolare riguardo ai requisiti minimi strutturali dei locali messi a disposizione per l'inoculazione dei vaccini, alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti, al puntuale adempimento degli obblighi informativi per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale dei vaccini di cui al decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018).
L'esecuzione del vaccino è praticabile in area interna alla farmacia, purché quest'ultima sia separata dagli spazi destinati all'accoglienza dell'utenza e allo svolgimento delle attività ordinarie, oppure in apposita area esterna, pertinenziale alla farmacia ed eventualmente costituita da strutture mobili temporanee.
Gli appuntamenti per la seduta vaccinale sono fissati con un intervallo tra una persona e l'altra adatto a garantire un'adeguata sanificazione delle superfici di contatto.
Come indicato nel protocollo d'intesa tra Governo, Regioni, Federfarma e Assofarm la vaccinazione antinfluenzale potrà comunque essere effettuata anche a farmacia chiusa.

1.b) Formazione

I Farmacisti aderenti dovranno aver conseguito preventivamente l'abilitazione rilasciata a seguito di specifica formazione organizzata dall'Istituto superiore di Sanità. I farmacisti dovranno documentare all'Ordine di appartenenza il possesso dell'Attestato di compiuta formazione.
Inoltre, si impegnano a partecipare ad ulteriori moduli formativi che potranno essere predisposti e resi disponibili in relazione all'attuazione della campagna vaccinale antinfluenzale.

1.c) Popolazione target

Il vaccino sarà somministrato in farmacia esclusivamente ai soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa acquisizione del consenso informato e della relativa scheda anamnestica per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, come previsto nell'Allegato 4 del Protocollo Nazionale richiamato in premessa. L'inoculazione del vaccino è destinata:

- ✓ ai soggetti eleggibili ai sensi della Circolare ministeriale n. 14614/2021; in tal caso, la vaccinazione è offerta gratuitamente con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
- ✓ a coloro che non rientrano nelle categorie target richiamate nella suddetta Circolare, previo pagamento del corrispettivo riferito alla prestazione del singolo inoculo vaccinale, pari a € 6,16, oltre al prezzo al pubblico di acquisto del vaccino antinfluenzale di cui la farmacia si è autonomamente approvvigionata.

1.d) Fornitura dei vaccini antinfluenzale

La fornitura dei vaccini e dei materiali ausiliari e di consumo saranno forniti tenendo conto delle caratteristiche di conservazione dei singoli vaccini e della disponibilità di strumenti di conservazione, trasporto e sicurezza, in considerazione anche degli ordinari canali di gestione vaccinale nonché della popolazione che i Farmacisti dovranno vaccinare.

2. Anagrafe vaccini

Al fine di dare celere e trasparente attuazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, coerentemente con le disposizioni ministeriali di cui alle Circolari n. 14614/2021 e n. 44591/2021, le Regioni e le province autonome,

attraverso i propri sistemi informativi, hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero della Salute tutte le informazioni relative alle somministrazioni dei vaccini in parola, secondo le modalità e i termini previsti nel decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018.
Pertanto, al fine di assicurare l'assolvimento di tale adempimento da parte della Regione Molise, il farmacista dovrà provvedere ad alimentare "l'Anagrafe Vaccinale Regionale", inserendo i dati sulla Piattaforma dedicata che la Regione Molise metterà a disposizione di tutti i farmacisti aderenti, anche al fine di garantire l'efficacia ed il pieno successo della campagna di vaccinazione.

3. Trattamento economico

Al professionista che assicurerà la vaccinazione verrà riconosciuta la remunerazione per le prestazioni effettuate pari a € 6,16 per l'atto professionale del singolo inoculo vaccinale.
Non sono previsti ulteriori oneri relativi al rimborso dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali.
Nessuna remunerazione sarà dovuta per le attività di prenotazione della prestazione vaccinale.
Il farmacista provvederà ad emettere all'A.S.Re.M. opportuna fattura per la prestazione resa, esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972 e ss.mm.ii.

4. Disposizioni finali

Il presente Protocollo è immediatamente esecutivo.
Le indicazioni contenute nel presente documento sono suscettibili di integrazioni in funzione dell'evoluzione della campagna vaccinale in parola e della eventuale disponibilità di ulteriori nuovi prodotti vaccinali di analoga efficacia.
In ogni caso si rinvia a quanto previsto dalle raccomandazioni e dai documenti del Ministero della Salute nelle premesse richiamate e alle eventuali modifiche e/o integrazioni successivamente intervenute.

Campobasso,

f.to Il Commissario ad acta Molise
Dott. Donato Toma

f.to Il Presidente Federfarma Molise
Dott. Luigi vito Sauro

f.to Il Subcommissario ade acta
Dott.ssa Annamaria Tomasella

f.toIl Direttore Generale
Dott.ssa Lolita Gallo

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, FEDERFARMA, ASSOFARM E FARMACIEUNITE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021 N. 105

Tutto quanto sopra premesso le Parti firmatarie del presente protocollo concordano:

- di garantire, fino al 30 settembre 2021, da parte delle farmacie convenzionate a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, la somministrazione dei test antigenici rapidi tra quelli ammissibili per l'emissione della certificazione digitale come da elenco approvato dall'ECDC, secondo i seguenti criteri di priorità e di contribuzione alla spesa, volti ad agevolare le persone che fruiscono di assistenza sanitaria in Italia:
 a) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 8,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;
 b) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore della popolazione di età maggiore o uguale a 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;

- di riconoscere alle farmacie una quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione pubblica pari a € 7,00 esclusivamente per ogni test antigenico rapido eseguito a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Conseguentemente, la remunerazione complessiva della farmacia pari ad euro 15,00 (quindici/00) (IVA esente) per ogni test antigenico rapido somministrato è data dalla sommatoria della quota di contribuzione alla spesa da parte dell'utente (pari a € 8,00) e della quota a carico dell'Amministrazione pubblica (pari a € 7,00) per ogni test antigenico rapido eseguito;

- che la remunerazione complessiva di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito si intende comprensiva dei costi di approvvigionamento dei test antigenici rapidi, del materiale di consumo occorrente (guanti, camici, DPI), degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio strettamente connesso all'esecuzione della prestazione, nonché dell'atto professionale di somministrazione ed effettuazione del singolo test antigenico rapido;

- che, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 recante "*Servizi per la raccolta e la gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo*", le farmacie somministreranno esclusivamente le tipologie di test antigenici rapidi riconosciute come valide dall'*Health Security Committee* dell'Unione europea, anche ai fini dell'emissione dei certificati digitali europei COVID (già *Digital Green Certificate*) e della correlata alimentazione della piattaforma nazionale-DGC attraverso l'interconnessione con il Sistema Tessera Sanitaria, il cui elenco viene aggiornato dal Ministero della salute;

- che l'approvvigionamento dei test antigenici rapidi non avverrà a cura e spese della Struttura Commissariale all'emergenza COVID-19;

- che le attività di eventuale prenotazione, di gestione delle agende degli appuntamenti e di esecuzione dei test antigenici rapidi verranno eseguite autonomamente, da parte delle farmacie, secondo i programmi di individuazione della popolazione target, conferendo comunque priorità alle persone minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni;

- che le farmacie che intendono aderire alla campagna di somministrazione dei test antigenici rapidi dovranno provvedere alla compilazione, secondo apposita procedura informatizzata, dell'apposito modulo (*fac-simile* in Allegato 1) reperibile sul sistema Tessera Sanitaria. L'informazione della citata adesione sarà resa disponibile, per gli aspetti di competenza alle rispettive Regioni/Province Autonome, alle Aziende sanitarie territorialmente competenti, agli Ordini provinciali dei farmacisti, all'Associazione provinciale Federfarma o Coordinamenti regionali Assofarm o all'Associazione FarmacieUnite e alla Struttura Commissariale per l'emergenza COVID-19;

- che la somministrazione dei test antigenici rapidi in farmacia avverrà direttamente da parte dei farmacisti ovvero da parte di personale sanitario abilitato (infermiere, biologo) all'uopo individuato dal titolare o direttore tecnico della farmacia;

- che l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Protocollo e il connesso iter tecnico-amministrativo avvengano conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2, con particolare riguardo ai requisiti garantiti dalla farmacia per la somministrazione dei test antigenici rapidi, alle opportune misure per garantire la sicurezza e la riservatezza degli assistiti, nonché al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui al DPCM 17 giugno 2021;

- che la corresponsione della remunerazione verrà effettuata a consuntivo alle farmacie sulla base del numero dei test antigenici rapidi somministrati, in relazione alle rilevazioni effettuate dal sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dalla AUSL di assistenza sanitaria delle persone, attraverso i dati forniti direttamente dalle farmacie o per il tramite dei sistemi informativi regionali. Le Amministrazioni territoriali, destinatarie delle risorse trasferite dal Commissario straordinario a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, provvedono alla liquidazione della spesa a favore delle farmacie sulla base delle rilevazioni riepilogative dei test antigenici rapidi somministrati fino al 30 settembre 2021 risultanti dal sistema Tessera Sanitaria e in coerenza con la procedura da concordare all'uopo dalla Struttura Commissariale all'emergenza COVID-19, di concerto con il Ministero della Salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La liquidazione della spesa a favore delle farmacie avverrà, da parte delle aziende sanitarie locali, a seguito di approvazione di apposito documento contabile ovvero nell'ambito della distinta contabile riepilogativa (esponendo la cifra nel rigo dei servizi usualmente prestati), mediante pagamento di fatturazione elettronica del servizio reso, entro e non oltre il 31 dicembre 2021;

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge 18/2020, la misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del decreto legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell'esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i test antigenici rapidi nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19;

- che la Struttura Commissariale all'emergenza COVID-19 effettui un monitoraggio, su base almeno settimanale, dell'effettiva implementazione e realizzazione delle attività di cui al presente accordo, anche tenendo conto dei dati disponibili al Sistema Tessera Sanitaria.

Il presente Protocollo d'intesa è valido dalla data della sua sottoscrizione e fino al 30 settembre 2021, a norma dell'articolo 5 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e l'elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Commissario Straordinario all'emergenza COVID-19.

SPERANZA ROBERTO
2021.08.05 19:47:16
CN=SPERANZA ROBERTO
C=IT
2.5.4.4=SPERANZA
2.5.4.42=ROBERTO

Il Ministro della Salute
On. Roberto SPERANZA

Il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19
Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO
In Data/On Date:
giovedì 5 agosto 2021 19:48:29

Il Presidente della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (FEDERFARMA)
dott. Marco COSSOLO

Firmato digitalmente da:Marco Cossolo
Organizzazione:FEDERFARMA/01976520583
Data:05/08/2021 16:12:19

Il Presidente della Federazione delle Aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM.)
dott. arch. Venanzio GIZZI

Firmato digitalmente da
VENANZIO GIZZI
Data e ora della firma: 05/08/2021 16:37:57

Il Presidente di FarmacieUnite
dott. Franco Gariboldi MUSCHIETTI

Firmato digitalmente da:
GARIBOLDI MUSCHIETTI FRANCO
Firmato il 05/08/2021 17:54
Seriale Certificato: 424010
Valido dal 12/05/2021 al 12/05/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

All. 3)

Al Direttore Generale ASReM
c.a. Avv. Oreste Florenzano

Al Direttore Sanitario ASReM
c.a. Dott.ssa Evelina Gollo

E, p.c.

Al Commissario ad Acta
c.a. Dott. Donato Toma

Al sub Commissario ad Acta
c.a. Dott.ssa Annamaria Tomasella

A FEDERFARMA Molise
c.a. Dott. Luigi Sauro

Protocollo Partenza N. 177662/2021 del 04-11-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

OGGETTO: **Protocollo d'Intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Federfarma, Assofarm e Farmacie unite ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105. Circolare commissario straordinario REG2021 - 1022155 del 19.10.2021. Comunicazioni.**

Come noto, in data 5 agosto u.s. è stato firmato il Protocollo d'Intesa, ivi allegato, tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Federfarma, Assofarm e Farmacie unite ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, che persegue la precipua finalità di garantire la somministrazione dei test antigenici rapidi – *validi per l'emissione della certificazione digitale, Green Pass* – a prezzo calmierato da parte delle farmacie aderenti allo stesso Protocollo.

Il documento ha previsto, in particolare, che le farmacie convenzionate aderenti garantiscano - **sino al 30 settembre 2021** - a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, la somministrazione dei test antigenici rapidi tra quelli ammissibili per l'emissione della certificazione digitale, come da elenco approvato dall'ECDC, secondo i seguenti criteri di priorità e di contribuzione alla spesa, volti ad agevolare le persone che fruiscono di assistenza sanitaria in Italia:

a) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 8,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;

b) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore della popolazione di età maggiore o uguale a 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito.

Successivamente, il decreto-legge n. 127/21.09.2021 all'art. 4 ha esteso sino al 31 dicembre 2021 i termini di efficacia delle disposizioni di cui al citato Protocollo, introducendo alcune importanti novità, **con decorrenza 22 settembre 2021** (*cfr.* Circolare della struttura di supporto commissariale per l'emergenza COVID-19, prot. n. 1021018/21 del 30.09.2021, allegata):

1) **Obbligo** per tutte le farmacie aperte al pubblico, di cui all'art. 1, comma 418 e 419 della Legge n. 178/2020 (*n.d.r.* Art. 1, comma 418: *"I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la*

rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza." Art. 1, comma 419: "*Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali*") di assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 secondo le modalità ed i prezzi previsti dal citato protocollo d'intesa;

2) Esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, presso le suddette farmacie e le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa per i **soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti** SARS-CoV-2 sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare prot. n. 35309-04 in data 4 agosto 2021 dalla Direzione Generale per la Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.

Di seguito si fornisce una tabella esplicativa di quanto previsto dal Protocollo d'intesa, in combinato disposto con il testo del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

	Prezzo utenza	Contributo Stato	Introito farmacia	Decorrenza
Utenti minorenni (tra i 12 e i 18 anni)	€ 8	€ 7	€ 15	-Dalla data di adesione al Protocollo sino al 21.09.2021 -Dal 22.09.2021 per tutte le farmacie ex art. 1, comma 418 e 419 della L. 178/2020
Utenti maggiorenni (> o = di 18 anni)	€ 15	€ 0	€ 15	-Dalla data di adesione al Protocollo sino al 21.09.2021 -Dal 22.09.2021 per tutte le farmacie ex art. 1, comma 418 e 419 della L. 178/2020
Utenti esenti vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica	€ 0	€ 15	€ 15	-Dal 22.09.2021 per tutte le farmacie ex art. 1, comma 418 e 419 della L. 178/2020

Per quanto concerne le modalità di remunerazione alle farmacie aderenti al protocollo d'Intesa dei test somministrati, sia quelli gratuiti che quelli relativi ai minori di età compresa tra 12-18 anni – *come rilevato dal Sistema Tessera sanitaria* – si precisa che la circolare n. 1021018/21 del 30.09.2021 prevede che le ASL territorialmente competenti provvederanno alla liquidazione della spesa entro le seguenti date:

- **31 dicembre 2021** in relazione ai test somministrati sino al 30 settembre 2021 incluso;
- **31 marzo 2022** per i test somministrati sino al 31 dicembre incluso.

A tale proposito si sottolinea che il Protocollo d'Intesa del 5 agosto u.s. prevede (cfr. pag. 5 del documento) che "*la corresponsione della remunerazione verrà effettuata a consuntivo alle farmacie sulla base del numero dei test antigenici rapidi somministrati, in relazione alle rilevazioni effettuate dal sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dalla AUSL di assistenza sanitaria delle persone, attraverso i dati forniti direttamente dalle farmacie o per il tramite dei sistemi informativi regionali. Le Amministrazioni territoriali, destinatarie delle risorse trasferite dal Commissario straordinario a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, provvedono alla liquidazione della spesa a favore delle farmacie sulla base delle rilevazioni riepilogative dei test antigenici rapidi somministrati fino al 30 settembre 2021 risultanti dal sistema Tessera Sanitaria e in coerenza con la procedura da concordare all'uopo dalla Struttura Commissariale all'emergenza COVID-19, di concerto con il Ministero della Salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La liquidazione della spesa a favore delle farmacie avverrà, da parte delle aziende sanitarie locali, a seguito di approvazione di apposito documento contabile ovvero nell'ambito della distinta contabile riepilogativa (esponendo la cifra nel rigo dei servizi usualmente prestati), mediante pagamento di fatturazione elettronica del servizio reso, entro e non oltre il 31 dicembre 2021*".

Da ultimo, il Commissario straordinario ha emanato una recente circolare (ivi parimenti allegata), prot. n. 1022155/21 del 19.10.2021, con la quale sottolinea l'opportunità di porre in essere tutte le azioni ritenute

Protocollo Partenza N. 177662/2021 del 04-11-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

necessarie ad agevolare le farmacie affinché "continuino ad effettuare i tamponi antigenici rapidi oltre gli orari di servizio e anche nelle giornate di chiusura" ed "eseguano i tamponi antigenici rapidi anche nei casi in cui i soggetti non si siano preventivamente prenotati".

Tanto premesso, nel rammentare quanto previsto dall'articolo 1, comma 165 (Oneri di comunicazione a carico della farmacia in caso di apertura dell'esercizio in orari diversi da quelli obbligatori), della Legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") che testualmente recita: "*Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio*", si chiede a codesta ASReM di monitorare l'applicazione della citata normativa di riferimento da parte delle farmacie del territorio in possesso dei requisiti di legge, raccomandando ai farmacisti della Regione di assicurare la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 secondo le modalità ed i prezzi previsti dal Protocollo d'Intesa ed ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 127/2021.

Sarà cura, infine, di questa Direzione Generale provvedere ad ulteriori aggiornamenti in ordine alla procedura di trasferimento dei fondi di cui alle risorse individuate dal Commissario straordinario a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale per la Salute
Dott.ssa Lolita Gallo
(*documento informatico sottoscritto con firma digitale*)

Il Direttore del Servizio Politica del Farmaco. Protesica. Integrativa. Cure all'estero. Indennizzi. Registro BLSD.
Dott.ssa Antonella Lavalle

Il Responsabile dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica. Politiche del Farmaco. Monitoraggio della Spesa.
Avv. Giuseppina Trofa

Protocollo Partenza N. 177662/2021 del 04-11-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Roma, 26.10.2021

Ufficio: DOR/AB
Protocollo: 202100010456/AG
Oggetto: Potenziamento servizio farmacie tamponi antigenici rapidi.
Circolare n. 13282
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Tamponi antigenici rapidi:
potenziamento del servizio delle farmacie
anche oltre gli orari di servizio e senza previa prenotazione.

A seguito di quesiti pervenuti alla Federazione sulla possibilità per le farmacie di continuare ad effettuare i tamponi antigenici rapidi oltre l'orario di servizio e nelle giornate di chiusura, nonché nei confronti di soggetti non prenotati, la scrivente ha sopposto, con nota del 19 ottobre u.s., la questione al Commissario Straordinario per l'emergenza Covid, Gen. C. A. Francesco Paolo Figliuolo e al Ministro della salute, on. Roberto Speranza, chiedendo se le farmacie:

a) in deroga all'art. 1, comma 165, della L. 124/2017, possano continuare ad effettuare esclusivamente tamponi antigenici rapidi oltre gli orari di servizio e se necessario anche nelle giornate di chiusura, previa comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'Ordine provinciale dei farmacisti;
b) possano eseguire tamponi antigenici rapidi anche a favore di soggetti che non abbiano effettuato la prenotazione, in linea con la facoltà indicata dal Protocollo d'Intesa per la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati dell'agosto u.s. ed in deroga ad alcuni accordi regionali.

Il Commissario Straordinario, con circolare in pari data, sentito il parere concorde del Ministero, ha recepito le proposte della Federazione e ha chiesto alle Regioni/Province Autonome di porre in essere tutte le azioni necessarie ad agevolare le farmacie affinché:
"continuino ad effettuare i tamponi antigenici rapidi oltre gli orari di servizio e anche nelle giornate di chiusura;
eseguano i tamponi antigenici rapidi anche nei casi in cui i soggetti non si siano preventivamente prenotati."

Nelle more di ulteriori e/o diverse indicazioni delle Regioni, per rispondere in modo esaustivo all'innalzamento delle richieste degli utenti di effettuazione di tamponi antigenici rapidi, la scrivente invita i farmacisti delle farmacie di comunità a raccogliere la predetta richiesta e suggerisce alle farmacie, qualora lo ritengano opportuno, di:

- eseguire tamponi antigenici rapidi anche a favore di soggetti che non abbiano effettuato la prenotazione;

- prestare, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della L. 124/2017, servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, previa preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'Ordine provinciale dei farmacisti e informazione alla clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio;

ovvero in alternativa

- continuare ad effettuare esclusivamente tamponi antigenici rapidi oltre gli orari di servizio e se necessario anche nelle giornate di chiusura, previa comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'Ordine provinciale dei farmacisti.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)